

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3554

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SCHMID

Delega al Governo per la valorizzazione delle attività svolte dalle associazioni *pro loco*

Presentata il 9 aprile 1997

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le associazioni *pro loco* svolgono da più di un secolo un ruolo insostituibile nell'ambito della tutela, della valorizzazione e della promozione delle ricchezze ambientali, storiche e culturali delle località in cui si trovano al fine di incrementare l'appetibilità turistica in termini di qualità.

Sorte in Italia alla fine del secolo scorso — la prima associazione *pro loco*, quella di Pieve Tesino (Trento), risale infatti all'anno 1881 — sono state le prime associazioni turistiche ricettive italiane. La loro configurazione di associazioni volontaristiche, senza fine di lucro, rende particolarmente prezioso il loro ruolo nel campo della valorizzazione dei patrimoni storico-culturali del territorio italiano e della loro promozione turistica. Le associazioni *pro loco*

(5 mila su tutto il territorio italiano), sono una risorsa insostituibile per il nostro Paese e per il suo sviluppo, essendo capaci di abbinare la partecipazione e il coinvolgimento sociale con la promozione di un turismo evoluto e di qualità, basato sulla valorizzazione delle risorse ambientali e delle tradizioni culturali, storiche e sociali. Le associazioni *pro loco* rappresentano un volontariato positivo che ha sviluppato nel tempo specifiche competenze, capace di rapportarsi positivamente con le istituzioni locali e di essere soggetto centrale di coordinamento e di raccordo nell'ambito delle attività ricreative e promozionali.

La presente proposta di legge è costituita da articoli nei quali si individuano le finalità che le associazioni *pro loco* devono perseguire (articolo 1), nonché le agevola-

zioni fiscali e tributarie e le contribuzioni finanziarie a favore delle stesse (articolo 2).

L'articolo 3 dispone che le agevolazioni previste dalla legge quadro sul volontariato (legge 11 agosto 1991, n. 266), dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, recante norme in materia di disciplina del commercio, e dalle rispettive leggi regionali e provinciali in materia, siano estese anche alle associazioni *pro loco*.

L'articolo 4 prevede l'assimilazione alle associazioni *pro loco* delle associazioni turistiche della provincia di Bolzano.

L'articolo 5 prevede che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Con la presente proposta di legge si vuole riconoscere e valorizzare il ruolo svolto dalle associazioni *pro loco* in ambito sociale e turistico, ribadendo il prezioso lavoro da queste svolto, lavoro che ha consentito di riqualificare l'offerta turistica e di iniziare un percorso di promozione e di valorizzazione delle risorse locali.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Lo Stato riconosce le associazioni *pro loco* iscritte negli appositi albi regionali o provinciali quali organismi a carattere volontario e senza fine di lucro, efficace strumento di base per la tutela e la promozione dei valori naturali, artistici, culturali, turistici e sociali della località ove sorgono. Tale compito si concreta in:

a) attività di tutela, valorizzazione e promozione della conoscenza delle risorse ambientali, storiche, culturali ed artistiche dei territori e delle loro comunità, al fine di favorirne la crescita sociale;

b) iniziative atte a favorire il movimento turistico, ivi comprese quelle di abbellimento, ed a migliorare le condizioni generali di soggiorno, sensibilizzando la collettività allo sviluppo dello stesso in termini di qualità;

c) gestione e coordinamento di attività e servizi di interesse turistico, ricreativo, sportivo e culturale, assumendo le eventuali necessarie convenzioni;

d) organizzazione di manifestazioni e realizzazione di eventuali infrastrutture atte a promuovere lo sviluppo turistico delle comunità ove operano;

e) attività di accoglienza e di informazione;

f) opera di sensibilizzazione per sviluppare l'ospitalità e il rispetto dell'ambiente.

2. Lo Stato riconosce altresì l'Unione nazionale *pro loco* d'Italia (UNPLI), nelle sue diverse diramazioni costituite dal comitato nazionale, e dai comitati regionali e provinciali, quale organismo di rappresentanza, tutela, informazione, consulenza ed assistenza delle associazioni *pro loco*.

## ART. 2.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante una disciplina organica delle agevolazioni fiscali e tributarie e delle contribuzioni finanziarie a favore delle associazioni *pro loco*, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) non assoggettabilità all'IVA delle forniture e prestazioni;

b) non assoggettabilità a IVA, IRPEG e ILOR delle operazioni derivanti da attività commerciali aventi il requisito di marginalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1995;

c) possibilità di costituire accantonamenti e fondi in sospensione dall'IRPEG a fronte dei futuri programmi di spesa, presentati annualmente alle competenti autorità comunali;

d) esenzione totale da imposte e tasse comunali;

e) possibilità di esenzione dall'imposta sugli spettacoli e dai diritti d'autore alla Società italiana autori ed editori (SIAE);

f) possibilità di effettuare sottoscrizioni a premi con le medesime modalità previste per i partiti politici.

## ART. 3.

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 2, nonché i benefici di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, ed alle leggi regionali e provinciali in materia di attività commerciali e produttive, sono estesi alle rispettive associazioni *pro loco* ed all'UNPLI.

## ART. 4.

1. Sono assimilate alle associazioni *pro loco* le associazioni turistiche previste dalla legge provinciale della provincia autonoma di Bolzano 18 agosto 1992, n. 33.

## ART. 5.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano unicamente alle associazioni *pro loco* risultanti regolarmente iscritte all'albo istituito presso la regione territorialmente competente e presso le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché all'UNPLI.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

